



Progetto di Legge

Modifica Legge 96/2005 e Legge 92/2010

(Statuto Banca Centrale della Repubblica di San Marino)

Articolo 1

Modifica Art. 4

(Responsabilità della Banca Centrale)

1. La Banca Centrale risponde al Consiglio Grande e Generale del raggiungimento delle sue finalità attraverso:

- a. Presentazione del Bilancio annuale entro il 31 luglio;
- b. Presentazione di una relazione consuntiva sull'attività svolta e sulle linee di sviluppo per l'anno entro il 31 gennaio di ogni anno;
- c. Audizioni trimestrali, o su richiesta 1/3 dei Membri del Consiglio Grande e Generale, presso le Commissioni Consiliari Finanze ed Esteri in seduta pubblica dei Membri del Consiglio Direttivo, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale.

Articolo 2

Modifica Art. 10

(Composizione del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da cinque Consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale, scelti tra persone con competenze economiche, giuridiche per la gestione, il



controllo, la vigilanza del sistema finanziario, *central banking*, regolamentazione e mercati finanziari, aventi i seguenti requisiti:

- a. Residenza all'atto dell'accettazione dell'incarico;
- b. Laurea;
- c. Non avere esercitato nei dodici mesi precedenti la nomina funzioni / attività professionali di collaborazione in soggetti vigilati da Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un mandato.

Articolo 3

Modifica Art. 11

(Convocazione e procedure del Consiglio Direttivo)

10. I verbali del Consiglio Direttivo sono pubblici decorsi due anni dalla loro approvazione.

Articolo 4

Modifica Art. 12

(Poteri del Consiglio Direttivo)

2.

Sono attribuiti i poteri di gestione delle funzioni di vigilanza del sistema bancario, finanziario ed assicurativo della Repubblica nelle sue tre componenti ispettiva, informativa e regolamentare, nonché di tutela dei risparmiatori.

3

2. Il Consiglio Direttivo:

Abrogati comma g, i. Coordinamento della Vigilanza;

h. nomina il Vice Direttore, i dirigenti ed i funzionari e delibera l'assunzione del personale;

i. determina il compenso e le indennità dei membri del Coordinamento della Vigilanza e le altre condizioni contrattuali per gli ispettori esterni;

j. propone all'Assemblea tutte le deliberazioni che ritenga opportuno rimettere alla sua valutazione;

Articolo 5

Modifica Art. 13



(Presidente)

2.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Grande e Generale, con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Articolo 6

Modifica Art. 14

(Direttore Generale)

1.

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, fatto salvo il gradimento del Presidente, fra soggetti che abbiano comprovate conoscenze nei settori di *central banking*, regolamentazione e vigilanza dei mercati bancari, finanziari ed assicurativi e adeguata esperienza manageriale direzionale. La scelta del Direttore Generale è svolta con selezione pubblica.

2.

L'incarico del Direttore Generale dura tre anni con possibilità di un rinnovo.

3.

(abrogato) *presiede il Coordinamento della Vigilanza.*

4.

a.

(abrogato) dispone l'esecuzione delle deliberazioni assunte da parte del Coordinamento della Vigilanza;

5

Abrogato

Articolo 7

Art. 14 bis

Vice Direttore Generale

Il Vice Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Generale.

Il Vice Direttore Generale svolge le funzioni del Direttore Generale in caso di assenza o suo impedimento.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore costituisce di per sé stessa prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Direttore Generale.



L'incarico di Vice Direttore dura due anni con possibilità di un rinnovo.

Articolo 8

*ABROGATA SEZIONE V
IL COORDINAMENTO DELLA
VIGILANZA*

Articolo 9

*SEZIONE VII
INCOMPATIBILITÀ E DIVIETI
SUCCESSORI*

Modifica Art. 17

(Incompatibilità e conflitto d'interesse)

1.

La carica di membro del Consiglio Direttivo, di Direttore Generale o di dipendente di Banca Centrale è incompatibile con:

Articolo 10

Modifica Art. 20

(Fondo di dotazione, soci e quote di partecipazione)

1.

Il fondo di dotazione della Banca Centrale è fissato in euro 50.000.000 ed è ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di euro 20.000 ciascuna.

Abrogato comma 4.

Abrogato comma 5.

Articolo 11

Modifica Art. 26

(Organizzazione amministrativa)

1.



La Banca Centrale gode di piena autonomia organizzativa, gestionale, negoziale e contabile nel rispetto delle norme di legge. Annualmente Banca Centrale comunica, con pubblicazione sul proprio *web site*:

- a. Importo emolumenti percepiti dai Membri del Consiglio Direttivo, Componenti Collegio Sindacale, Direttore Generale, Vice Direttore Generale, Responsabili Dipartimenti;
 - b. Numero dipendenti;
 - c. Nome / oggetto sociale, indirizzo, tipologia incarico, durata incarico, emolumenti percepiti da consulenti;
 - d. Elenco fornitori.
3. e. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 1 e 2 e fermo quanto previsto al successivo comma 4, l'organizzazione della Banca Centrale prevede i Dipartimenti:
- a. Dipartimento Sistema dei pagamenti, mercati finanziari;
 - b. Dipartimento Ricerca Economica e rilevazioni statistiche;
 - c. Dipartimento Comunicazione e Relazioni Internazionali;
 - d. Dipartimento Vigilanza;
 - d. Dipartimento Tesoreria ed Esattoria di Stato;
 - e. Dipartimento Informatica, sicurezza.

Comma 4 sostituito dal seguente.

Il Direttore Generale, il Vice Direttore e il personale di ogni ordine e grado al momento dell'assunzione avere il requisito della residenza.

5.

Le assunzioni in Banca Centrale si svolgono attraverso pubblico concorso.

Banca Centrale è tenuta a redigere una propria normativa interna che nel rispetto delle norme vigenti regoli lo svolgimento del concorso.

Articolo 12

Modifica Art. 32

(Pubblicità delle sanzioni)

1.

Banca Centrale è tenuta a dare pubblicità al provvedimento di sanzione pecuniaria e del soggetto o dei soggetti vigilati destinatari del medesimo provvedimento. La pubblicità avviene mediante pubblicazione sulla propria *web page*.



Articolo 13

Modifica Art. 35

(Comunicazione di gravi irregolarità)

1.

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale, nella persona del Presidente o del Direttore Generale, trasmette in via riservata al Congresso di Stato, per il tramite del Comitato per il Credito e il Risparmio, le notizie e i dati acquisiti nell'esercizio della funzione di vigilanza e relativi a gravi irregolarità accertate.

Articolo 14

ABROGATA SEZIONE V

FUNZIONI DI CONSULENZA

Art 15

Modifica Art. 40

(Altre funzioni)

1.

g. le funzioni previste nella Legge 29 luglio 2013 n. 10 per le disposizioni sulle banconote e monete in euro e sulle relative misure di prevenzione della frode e falsificazione;

h. ogni altra funzione ad essa assegnata dalle leggi della Repubblica.

Articolo 16

Modifica Art. 41

(Pubblicazioni della Banca Centrale)

1.

La Banca Centrale è tenuta alla pubblicazione, almeno semestrale, di informazioni statistiche, rapporti e studi su tematiche giuridiche, economiche e istituzionali relative alle finalità e alle funzioni che la presente legge le attribuisce.

La pubblicazione dovrà avvenire in lingua italiana e inglese attraverso idonei strumenti di comunicazione.



Articolo 17

Modifica Art. 43

(Codice di condotta)

1.

La Banca Centrale è dotata di un codice di condotta destinato ai componenti dei suoi organi, al personale e ai collaboratori.

Il Codice di condotta è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Il codice deve prevedere in caso di violazioni sanzioni disciplinari e pecuniarie, anche al fine di garantire l'indipendenza e il corretto funzionamento della Banca Centrale, nonché disciplinare i conflitti di interesse.

Banca Centrale ha l'obbligo di rendere pubblico il codice di condotta e di comunicare ogni sua variazione.

Articolo 18

Modifica Art. 45

(Informativa al Congresso di Stato)

1.

È facoltà della Banca Centrale assistere e informare il Congresso di Stato su materie e misure economiche che, a parere della Banca Centrale, sono associabili e influenzano il perseguimento delle finalità istituzionali della Banca Centrale o su fatti di maggior rilievo rilevati o acquisiti nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Articolo 19

Abrogato Art. 46

(Rapporti con il Congresso di Stato)



Articolo 20

Abrogato Art. 49

(Controllo e vigilanza sull'attività finanziaria)

Articolo 21

Abrogato Art. 50

(Personale direttivo e del Coordinamento della Vigilanza)

Articolo 22

(Norme di coordinamento)

1.

Tutte le funzioni, i poteri e le prerogative attribuite dalle leggi e dagli atti di Banca Centrale al Coordinamento della Vigilanza si intendono all'entrata in vigore della presente legge attribuite al Consiglio Direttivo della Banca Centrale.

2.

Sono abrogati i commi 1, 2 art 1 L'Agenzia Informazione Finanziaria Art. 1 (Indipendenza logistica, custodia e protezione dei dati) Decreto 146/2008 e tutti i riferimenti relativi a personale, amministrazione, supporto logistico, presenti nel medesimo Decreto, forniti da Banca Centrale e l'Agenzia d'Informazione Finanziaria.

Articolo 23

(Norme finali)

La presente legge abroga ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge pubblicata con data antecedente alla entrata in vigore della stessa.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere modificato il Decreto 146/2008 per dare autonomia amministrativa all'Agenzia di Informazione Finanziaria.



Articolo 24

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Il Gruppo Consigliare dell'Unione Per la Repubblica (UPR)

Giovanni Lonfernini *Giovanni Lonfernini*

William Giardi *William Giardi*

Gian Marco Marcucci *Gian Marco Marcucci*

Pier Marino Mularoni *Pier Marino Mularoni*

Marco Podeschi *Marco Podeschi*

San Marino, 9 SETTEMBRE 2013/1713 d.F.R.